



**GARA D'APPALTO, CON PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA IN
MODALITÀ SAAS DI UNA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT E RELATIVI
SERVIZI PROFESSIONALI PER LA REGIONE LAZIO**

**ALLEGATO 4
SCHEMA DI CONTRATTO**

**SCHEMA DI CONTRATTO****TRA**

La Regione Lazio (C.F. n° _____),

con sede in _____ Via/Piazza _____

nella persona del Legale Rappresentante

Dott. _____ nato/a _____

il _____ autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con _____

E

L'Impresa _____ (Partita I.V.A. n° _____)

con Sede in _____ Via/Piazza _____

C.C.I.A.A _____, Registro Imprese _____, che

nel seguito viene definita anche "Fornitore" - nella persona di _____

nato a _____, il _____, autorizzato alla stipula del presente

contratto in virtù dei poteri conferitigli da _____

PREMESSO CHE

a) che la Regione, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per la fornitura in modalità saas di una piattaforma di e-procurement e relativi servizi professionali per la Regione Lazio, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il _____ 2014;

b) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

c) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente



Contratto e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;

d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

e) che il Fornitore ha presentato dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, avente per oggetto l'insussistenza nei confronti delle persone fisiche titolari di cariche sociali di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della L. n. 575/1965 e s.m.i. nonché l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 445/2000, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto;

f) che, ai fini della stipulazione del presente Contratto, il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta e la Regione ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;

g) che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini di legge nonché per la stipula del presente Contratto

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione della fornitura oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolata:
 - a) dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;



- c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per la Regione Lazio, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - d) dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
3. Ai sensi dell'art. 310 del D.P.R. n. 207/2010, l'impresa esecutrice non può introdurre nessuna variazione o modifica al contratto senza la preventiva autorizzazione della Regione Lazio.
 4. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara della *“Gara d'appalto, con procedura aperta, per la fornitura in modalità SaaS di una piattaforma di e-procurement e relativi servizi professionali per la Regione Lazio”* prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Stazione Appaltante.
 5. Le clausole del presente Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti, che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
 6. Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto

ARTICOLO 2 - Oggetto

1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente alla la fornitura in modalità saas di una piattaforma di e-procurement e relativi servizi professionali per la Regione Lazio.
2. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione Lazio ad eseguire tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro _____ e fermo restando quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ARTICOLO 3 - Durata del contratto

1. Fermo restando l'importo economico complessivo di cui all'Articolo 2 - *Oggetto*, il contratto avrà una durata di 24 mesi a decorrere dalla data dalla messa in esercizio operativo della piattaforma di e-procurement, a seguito del completamento del collaudo funzionale.



2. La Regione si riserva di usufruire della possibilità di ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto della gara ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, per ulteriori 24 mesi.
3. Il suddetto contratto potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi nelle more della individuazione del nuovo Fornitore.

ARTICOLO 4 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione Lazio assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del contratto.
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nelle strutture della Regione del territorio di competenza, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.



7. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ARTICOLO 5 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
- a) erogare tutti i servizi previsti nell'Offerta Tecnica in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara con particolare riferimento al Capitolato Tecnico e all'Offerta Tecnica, impiegando tutte le infrastrutture ed il personale necessario per la loro realizzazione;
 - b) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti della Regione Lazio nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
 - c) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di adeguata preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
 - d) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
 - e) erogare i servizi oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;
 - f) manlevare e tenere indenne la Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - g) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - h) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;



- i) comunicare il nominativo dei dipendenti che svolgeranno il servizio entro 30 giorni dalla notifica dell'aggiudicazione definitiva; ogni variazione deve essere comunicata entro 15 giorni del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate;
 - j) controllare che il personale addetto mantenga un comportamento decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà della Regione Lazio (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassette o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento della Regione Lazio;
 - k) essere consapevole che la Regione Lazio si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
 - l) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Regione Lazio, per quanto di rispettiva ragione.
2. Il Fornitore dovrà documentare il servizio eseguito con le modalità concordate prima dell'avvio del servizio stesso.
 3. Il Fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”
 4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Regione Lazio, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione, come indicato nell'articolo 9.

ARTICOLO 6 - Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Il Fornitore si obbliga a prestare la fornitura richiesta, integralmente e a perfetta regola d'arte, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Fornitore in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.



2. L'erogazione della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.

ARTICOLO 7 - Valutazione e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore si obbliga a consentire affinché la Regione Lazio proceda in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte della Regione Lazio. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del canone.
3. Il Fornitore, si impegna ad inviare alla Regione Lazio con cadenza semestrale, almeno le seguenti informazioni:
 - a) attuale grado di esecuzione in termini di valori economici e prestazionali già erogati;
 - b) valore residuo del contratto.

ARTICOLO 8 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla Regione Lazio per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base del prezzo riportato nell'offerta economica. In particolare è previsto:
 - a. Canone annuo per la fornitura della piattaforma in modalità SaaS con le funzionalità previste nel Capitolato Tecnico e quelle risultanti dall'Offerta Tecnica, del valore complessivo per la durata di 24 mesi pari ad €_____,__.
 - b. Importo complessivo pari ad €_____,__ per l'erogazione del numero totale delle giornate/persona indicate nell'Offerta tecnica per i servizi professionali di assistenza e supporto organizzativo, da corrispondere sulla base della tariffa giornaliera di €/giorno _____,__ indicata nell'Offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti della Regione Lazio (fatto salvo quanto previsto nel Disciplinare di gara e dall'art. 118 del D.Lgs163/2006 e s.m.i).



3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo punto 6.
6. I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dall'aggiudicazione.
7. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

ARTICOLO 9 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore procederà alla fatturazione dei corrispettivi di cui al punto 1, lettere a) e b) dell'articolo 8 secondo le modalità e la suddivisione di seguito specificate.
2. Le fatture dovranno essere intestate alla Regione Lazio, facendo riferimento al presente contratto e al CIG, nel rispetto delle modalità di fatturazione elettronica espressamente riportate sul sito della Regione Lazio
http://www.regione.lazio.it/rl_bilancio/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=121
3. Il canone di cui al punto 1, lettera a), dell'art.8 verrà fatturato in rate semestrali posticipate di pari importo con decorrenza dall'entrata in produzione del Sistema e previo collaudo positivo da parte della Regione.
4. L'importo di cui al punto 1, lettera b), dell'art.8 verrà fatturato in rate semestrali posticipate sulla base della tariffa (€/giorno) specificata e del numero di giornate erogate nel semestre di riferimento, come indicato nel rendiconto semestrale di cui al punto 8 del presente articolo e fino al raggiungimento del numero di giornate persona indicate nell'Offerta Tecnica per i servizi richiesti.



5. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto semestrale di tutte le attività svolte nel corso del semestre di riferimento, indicando, tra l'altro, il numero di giornate/persona erogate per i servizi professionali di assistenza e supporto organizzativo. Il rendiconto deve essere approvato dalla Regione al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora si ritenesse necessario, si potrà richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione.
6. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 8 - *Corrispettivi* sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture da Regione Lazio in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo.
7. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore, presso _____, e con le seguenti coordinate bancarie: Paese/CIN/IT/CINEURIA.B.I/CAB/IBAN/cc_____.
8. Con periodicità trimestrale, inoltre, il Fornitore dovrà esibire, alla Regione Lazio, copia dei versamenti contributivi INPS debitamente quietanzati, da allegare alle fotocopie delle fatture del mese successivo alla scadenza del trimestre, salvo le diverse disposizioni normative che intervenissero a disciplinare i controlli in fase di liquidazione delle fatture.
9. Con periodicità trimestrale il Fornitore dovrà, altresì, allegare alle fotocopie del mese successivo alla scadenza del trimestre apposita dichiarazione di essere in regola con i versamenti relativi al pagamento delle imposte e tasse.
10. La mancata produzione dei documenti richiesti sospenderà la liquidazione delle fatture da parte della Regione Lazio.
11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
12. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati alla Regione Lazio dipendenti da tale interruzione.

***ARTICOLO 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa***

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., sono _____.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i..
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i..
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Regione Lazio ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.
7. La Regione Lazio verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione Lazio, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Regione Lazio richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.



9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i..

ARTICOLO 11 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 12 - Penali

1. In caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali verranno applicate all'Impresa le penali indicate nel paragrafo "penali per mancato rispetto dei livelli di servizio" del Capitolato Tecnico cui si rinvia, fermo restando il risarcimento del maggior danno subito.
2. Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Superata tale percentuale, fermo restando l'applicazione della penale, la Regione Lazio ha facoltà, previa diffida scritta, di ritenere risolto di diritto il rapporto e affidare l'esecuzione del contratto ad altri, in danno del Contraente inadempiente. In tal caso quest'ultimo è tenuto a corrispondere le penali per il ritardo/esecuzione non conforme fino alla risoluzione del rapporto. La Regione Lazio ha diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.



4. La stazione appaltante avrà cura di informare la ditta appaltatrice in merito all'eventuale avvio del procedimento inerente all'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al presente articolo.

ARTICOLO 13 - Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ha costituito a favore della Regione Lazio una garanzia fideiussoria. Detta garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Lazio .
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Lazio ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

ARTICOLO 14 - Riservatezza

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività in oggetto, il Fornitore, in persona del Referente, è designata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Il Fornitore si impegna a:

- trattare i dati personali che gli verranno comunicati dalla Regione Lazio per le sole finalità connesse allo svolgimento della fornitura affidata, in modo lecito e secondo correttezza;
- di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a



qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto;

- garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l'accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale espressamente nominato quale incaricato del trattamento, e a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro le notizie ed i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere di cui venga a conoscenza od in possesso in conseguenza dei servizi resi se non nei casi previsti dalla legge o se non previa espressa autorizzazione scritta dalla Regione Lazio;
- tener conto di eventuali successive comunicazioni della Regione Lazio in materia di sicurezza.

A tale scopo l'Impresa adotta:

- modalità di erogazione del servizio coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza;
- misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.;
- tutte le misure di sicurezza, previste dagli art. 33, 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'art. 31, analiticamente specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

ARTICOLO 15 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. L'impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture della Regione Lazio, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
3. L'impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose della Regione Lazio o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando la Regione Lazio da ogni responsabilità. A tale scopo, l'impresa dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa a beneficio anche della



Regione per l'intera durata del Contratto che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali.

4. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per la Regione Lazio. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
5. L'impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti dal buon funzionamento della fornitura anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
6. L'impresa allega al presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell'impresa aggiudicataria.
7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.
8. Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Regione Lazio resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'impresa.
9. Come specificato, l'impresa aggiudicataria sarà ritenuta direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell'impresa.
10. L'impresa, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti della Regione Lazio, in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa.
11. In caso di assenza dei rappresentanti del Fornitore, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della Regione Lazio, senza che il Fornitore possa sollevare eccezione alcuna.

***ARTICOLO 16 - Risoluzione***

1. La Regione Lazio potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A.R., nei seguenti casi:
 - a. qualora fosse accertata in corso di esecuzione la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nella procedura di gara;
 - b. nel caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo del Fornitore ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuto in seguito alla stipula del contratto;
 - c. ritardo nell'inizio della fornitura, oltre il trentesimo giorno solare rispetto a quello previsto nel contratto;
 - d. interruzione ingiustificata della fornitura;
 - e. applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
 - f. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - g. mancato reintegro della cauzione nel termine di giorni quindici, nel caso di applicazione delle penalità; (qualora non venga costituita la cauzione definitiva o la stessa non venga tempestivamente reintegrata);
 - h. qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
 - i. gravi e/o reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - j. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
 - k. nei casi di violazione dell'articolo 19 del presente Contratto;
 - l. in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
 - m. ogni qualvolta nei confronti del fornitore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione la Regione Lazio ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In



questo caso la Regione Lazio si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva impresa che ha presentato la migliore offerta.

3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità competente nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs 163/06 e s.m.i..

ARTICOLO 17 - Recesso

1. La Regione Lazio ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A.R..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
- e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- f) cessione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 22 – *Cessione di Credito e Contratto*;



2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione Lazio.
3. In caso di recesso della Regione Lazio, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 c.c..

ARTICOLO 18 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. La Regione Lazio avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
3. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, le condizioni contrattuali, normative e retributive risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. Il Fornitore sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
5. L'impresa dovrà certificare alla Regione Lazio l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 19 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.



2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni impiegati per l'erogazione del servizio, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Regione Lazio. La Regione Lazio si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ARTICOLO 20 - Supervisore responsabile

1. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Supervisore responsabile, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Regione Lazio.
2. I dati di contatto del Supervisore responsabile sono:
numero telefonico _____, numero di fax _____,
indirizzo e-mail _____.

ARTICOLO 21 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio delle attività ed al controllo della spesa della Regione Lazio .
3. In ogni caso la Regione Lazio aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore alla Regione Lazio nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.



4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

ARTICOLO 22 - Cessione di credito e di contratto

1. Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs n. 163/2006.
2. La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs.n. 163/06.

ARTICOLO 23 - Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Lazio o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione Lazio procederà a richiedere all'impresa l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti della Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.



7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'Impresa deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere alla Regione Lazio entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
11. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, la Regione Lazio sospende il successivo pagamento a favore dell'impresa.
12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell'impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Lazio potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si applicano anche ai R.T.I., nonché alle Società consortili secondo quanto previsto al punto 10 del citato art.118.
14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

ARTICOLO 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alla Regione Lazio per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni non soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

ARTICOLO 25 - Foro competente

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e



risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione Lazio, è competente in via esclusiva il Foro di _____competente per la Regione Lazio.

ARTICOLO 26 - Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

Con la stipula del presente Contratto la Regione Lazio, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 272, 274 e 300 del D.P.R. n. 207/2010, nomina il Sig. _____ in qualità di Responsabile del Procedimento e il Sig. _____ quale Direttore dell'Esecuzione, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dal D.P.R. n. 207/2010.

ALLEGATI

1. Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la Stazione Appaltante della gara indetta i seguenti documenti: Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Fornitore.
2. Si allega, inoltre, al presente contratto la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente Articolo 13 – *Cauzione Definitiva*.

Letto approvato e sottoscritto

Lì

IL FORNITORE

LA REGIONE LAZIO



Il sottoscritto _____ in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: ARTICOLO 1: Norme regolatrici e disciplina applicabile; ARTICOLO 2: Oggetto; ARTICOLO 3: Durata del contratto; ARTICOLO 4: Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità; ARTICOLO 5: Obbligazioni specifiche del Fornitore; ARTICOLO 6: Modalità e termini di esecuzione del servizio; ARTICOLO 7: Valutazione e controllo quali/quantitativo; ARTICOLO 8: Corrispettivi; ARTICOLO 9: Fatturazione e pagamenti; ARTICOLO 10: Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa; ARTICOLO 11: Trasparenza; ARTICOLO 12: Penali; ARTICOLO 13: Cauzione definitiva; ARTICOLO 14: Riservatezza; ARTICOLO 15: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; ARTICOLO 16: Risoluzione; ARTICOLO 17: Recesso; ARTICOLO 18: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; ARTICOLO 19: Brevetti industriali e diritti d'autore; ARTICOLO 20: Supervisore responsabile; ARTICOLO 21: Trattamento dei dati, consenso al trattamento; ARTICOLO 22: Cessione di credito e di contratto; ARTICOLO 23: Subappalto; ARTICOLO 24: Oneri fiscali e spese contrattuali; ARTICOLO 25: Foro competente; ARTICOLO 26: Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione.

LETTO E APPROVATO
SI SOTTOSCRIVE PER ACCETTAZIONE
IL FORNITORE
